



**COMUNE DI STRA**  
CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA

**COPIA**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**  
**NUMERO 5 DEL 21-02-2017**

**Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LE OCCUPAZIONI DI SPAZI E AREE PUBBLICHE E PER L'APPLICAZIONE DEL RELATIVO CANONE**

N. 381 Reg. Pubbl.

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

Certifico, su conforme dichiarazione del messo, che copia della presente delibera è stata affissa oggi all'Albo Pretorio per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi.

Li, **10 APR. 2017**  
**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to Iacometta Dott.ssa Danila

La presente copia è conforme all'originale

Li, **10 APR. 2017**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Iacometta Dott.ssa Danila

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune per cui la stessa è

**DIVENUTA ESECUTIVA IL**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Iacometta Dott.ssa Danila

L'anno duemiladiciassette addì ventuno del mese di febbraio alle ore 20:45, nella Residenza Municipale, con inviti diramati in data utile si è riunito il Consiglio Comunale.

Per la trattazione dell'oggetto risultano:

Cacciavillani Caterina	Presente
Borgato Cristina	Presente
Ferraresso Mario	Presente
Russian Gianfranco	Presente
Franco Walter	Presente
Fila Gianni	Presente
Dotta Francesco	Presente
Afshar Haleh	Presente
Sartori Mariela	Assente
Bedon Andrea	Presente
Bettini Sonia	Assente
Tolin Sandro	Presente
Masci Cristian	Presente
	Presenti 11 Assenti 2

Partecipa alla seduta il/la Sig./Sig.ra Iacometta Dott.ssa Danila, SEGRETARIO COMUNALE, con le funzioni di cui all'art. 97 del D. Leg. Vo 267 18.08.2000 n. 267;

A mente degli artt. 38 e 39 del D. Leg. Vo 267 del 18.08.2000, assume la presidenza il/la Sig.ra Cacciavillani Caterina nella sua veste di SINDACO e constatato il raggiungimento del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. Sono nominati scrutatori, ai sensi dell'art.8 del Regolamento del funzionamento del Consiglio Comunale i sigg.ri:

Fila Gianni  
Afshar Haleh  
Tolin Sandro

Il SINDACO invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, compreso nell'avviso di convocazione dell'odierna adunanza.

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**  
F.to Cacciavillani Dott.ssa Caterina

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to Iacometta Dott.ssa Danila

**Quinto punto all'O.d.G.**  
**“Approvazione Regolamento Comunale per le occupazioni di spazi e aree pubbliche e per l'applicazione del relativo canone”**

- Sono presenti n. 11 consiglieri;
- Sono assenti n. 2 consiglieri: Sartori Maricla e Bettini Sonia
  
- Scrutatori: Afshar Haleh, Fila Gianni e Tolin Sandro

**Sindaco:**

Introduco brevemente poi dovrò fare una precisazione.

Il D.L. 15 dicembre '97 riconosce in capo ai Comuni e alle Province il potere di disciplinare con Regolamento le proprie entrate anche tributarie, salvo per ciò che attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili dei soggetti passivi e dell'aliquota massima sui singoli tributi.

Il potere di stabilire la misura dell'aliquota, seppure nei limiti imposti dalla legge, e di definire la modalità d'esercizio dell'attività di accertamento e riscossione dei tributi locali, ampliare o ridurre le agevolazioni consente di incidere sulla misura del prelievo, questo potere regolamentare è espressamente ribadito dal TUEL del 2000 che prevede chiaramente che la legge assicuri agli enti locali potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte e delle tasse, autonomia impositiva che significa potestà di disciplinare in via regolamentare i tributi locali istituiti con legge ossia di adattare il prelievo fiscale alle condizioni socio-economiche del proprio territorio.

Richiamiamo l'Art. 63 del D.L.vo 446/97 che consente ai Comuni e Province di istituire per mezzo di una Delibera un canone Cosap per le occupazioni anche abusive di aree pubbliche in sostituzione della Tosap, demandando l'intera disciplina e le tariffe al Regolamento comunale.

Quindi noi abbiamo tuttora la Tosap cioè una tassa, il Decreto che ho richiamato ci consente di introdurre invece un canone.

La domanda che un Consigliere a questo punto mi dovrebbe fare, mi potrebbe fare è perché questo Regolamento non sia passato in Commissione Regolamento.

Ci abbiamo pensato e ho ritenuto che dal momento che questo Regolamento è soggetto al parere del Revisione dei Conti, quindi è un Regolamento di natura sostanzialmente tecnica e richiama in maniera molto puntuale, e poi vi dirò in quali punti, il precedente Regolamento Tosap, mi pareva che la discussione potesse essere fatta in sede di Consiglio Comunale piuttosto che di Commissione perché mi pare più adeguato che la cosa venga vista in Consiglio, d'altra parte le Commissioni sono organi consultivi del Consiglio Comunale ma il Consiglio Comunale mantiene ovviamente la sua facoltà di deliberare su tutti i vari argomenti.

Ciò detto devo anche fare un'ulteriore precisazione, il precedente Regolamento Tosap che fino ad oggi è in vigore risale al 1994, definisce qual è il soggetto al quale vanno poste le richieste di occupazione del suolo pubblico e quindi qual è il soggetto deputato al rilascio delle autorizzazioni: il Sindaco.

Ciò è in qualche modo in contrasto o comunque non segue in maniera puntuale quanto previsto dal D.Lgs. 165/2001 che distingue nettamente la competenza gestionale da parte quindi degli uffici comunali da quello che è invece il ruolo della parte politica.

F.to il Segretario Comunale: Dott.ssa Iacometta Danila

Con questo Regolamento Cosap superiamo questa mancata piena osservanza del D.L. e recepiamo in maniera molto più puntuale l'indicazione del legislatore di suddividere i compiti tra parte politica e parte amministrativa.

Infatti il Regolamento che questa sera proponiamo al Consiglio Comunale modifica il soggetto che rilascia le autorizzazioni che non è più il Sindaco ma che sono gli uffici competenti, ovvero a seconda del tipo di domanda l'Ufficio LLPP e Ambiente o il SUAP del quale abbiamo appena approvato il Regolamento.

Un'altra novità introdotta dal Regolamento Cosap rispetto al precedente Regolamento Tosap è il fatto che viene specificato l'uso pubblico su aree private, punto questo previsto all'Art. 22, poi se volete lo esaminiamo nel dettaglio.

Ancora con questo Regolamento introduciamo delle tariffe particolari, in particolare poi le vedremo ma si intende dare una premialità a quelle strutture ed esercizi commerciali che non hanno macchinette da gioco.

Inoltre, tra le inapplicabilità del canone già previste nel precedente Regolamento, introduciamo per esempio gli stalli per biciclette posti al di fuori degli esercizi commerciali per favorire lo spostamento dei nostri cittadini con la bicicletta piuttosto che con l'automobile. Queste sono le novità introdotte.

Per quanto riguarda le tariffe non abbiamo assolutamente voluto aumentare le spese, gli importi che vanno riconosciuti per l'occupazione di spazi pubblici e quindi le tariffe sono rimaste le stesse previste dal precedente Regolamento Tosap fatte salve una estensione delle tariffe particolari e dell'inapplicabilità delle tariffe, ovvero delle situazioni in cui l'occupazione di spazio pubblico viene concessa a titolo gratuito.

Questo per inquadrare in maniera un po' sintetica la questione.

Se c'è bisogno, ma su questo asseconderei più che altro le vostre indicazioni, possiamo entrare nello specifico.

### **Consigliere Bedon:**

Entrare nello specifico, io penso che il cambiamento dal Sindaco agli uffici competenti già è una cosa molto importante in quanto lo sportello SUAP dovrebbe anche questo agevolare nei tempi, quindi qualsiasi attività che ha bisogno di spazio pubblico che può essere per un anno o per una giornata o per due giornate o un mese, in tempi si pensa brevi può avere una risposta e programmare l'evento o il proprio lavoro.

Poi un'altra cosa fondamentale è che non sono state aumentate le tariffe.

Per quanto mi riguarda il mio voto è favorevole su questa cosa, su altre cose io ho guardato il Regolamento e bene anche il discorso dei posteggi per le biciclette, so che erano sorti dei problemi tempo fa. Il mio voto è favorevole anche perché del resto è un Regolamento che si addice un po' a tutti gli altri insomma, è un Regolamento standard, non è un Regolamento fatto dal Comune di Stra, è un po' come quello di Padova, come quello degli altri Regolamenti.

### **Sindaco:**

Ci sono ovviamente delle specifiche discrezionali tipo quello degli stalli per le biciclette o la riduzione della tariffa per gli esercizi che non hanno macchinette, ma molti Comuni in realtà l'hanno introdotta però non sono norme obbligatorie quindi una qualche discrezionalità c'è.

È pur vero che l'abbiamo confrontato con i Regolamenti di altri Comuni e abbiamo recepito quello che ci sembrava maggiormente di interesse, soprattutto molti articoli riprendono il precedente Regolamento Tosap.

Prego.

### **Assessore Russian:**

In qualità di Assessore al Commercio devo dire che non è, giustamente come dice Bedon, non è una novità, però dopo 20 anni diventa una novità perché nessuno mai prima d'ora si è interessato a queste agevolazioni che si possono dare ai nostri commercianti perché siano meno oppressi da tutte queste tasse ... farle passare a canone in modo tale che il Comune abbia più modo di agevolare i nostri utenti.

### **Sindaco:**

Volevo illustrare le novità rispetto al Regolamento preesistente, se la cosa può essere di interesse.

A parte qualche piccolo dettaglio che non prendo in considerazione perché non sono cose rilevanti, all'Art. 35, che parla di tariffe particolari, non era previsto nel precedente Regolamento Tosap questo punto che recita: *per i pubblici esercizi nei quali non vi sono installazioni di apparecchi di intrattenimento con vincite in denaro, la tariffa non si applica per occupazioni fino ai 16 mq, oltre i 16 mq il canone è ridotto al 50%.*

*Poi: le occupazioni conseguenti l'installazione di attrazioni, giochi, divertimenti, spettacoli viaggianti che non prevedano come attrazione l'impiego di animali sono ridotti del 70%.*

Anche questa è una novità perché almeno la nostra indicazione è che gli animali nei circhi non sempre vivono in condizioni a loro favorevoli.

Poi ancora novità si trovano all'Art. 36 il quale aggiunge stiamo parlando di inapplicabilità del canone ovvero di situazioni nelle quali, come detto prima, l'occupazione di suolo pubblico avviene a titolo gratuito, ovviamente sempre previa autorizzazione da parte degli uffici comunali.

*Alle occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Province e Comuni e loro consorzi già previsto nel Regolamento Tosap, abbiamo aggiunto anche associazioni benefiche, associazioni di volontariato, enti religiosi ecc. che non abbiano scopo di lucro.* Questo articolo era già previsto, abbiamo introdotto tra i vari soggetti in sintesi anche associazioni benefiche e associazioni di volontariato, era già previsto che fossero a titolo gratuito le occupazioni effettuate dallo Stato, Regione, Province e Comuni, da enti religiosi per l'esercizio dei culti ammessi nello Stato, da enti pubblici per chi esercita attività di assistenza, beneficenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica, comunque senza alcuno scopo di lucro o avente carattere umanitario.

Poi ancora una novità come già detto, il fatto che tra le condizioni di inapplicabilità vi siano le occupazioni permanenti effettuate con installazione porta biciclette ad uso pubblico da parte di esercizi commerciali.

Ancora le occupazioni con impianti adibiti a servizi pubblici da parte di società a prevalente capitale pubblico locale, le occupazioni effettuate dalle onlus di cui al D.L.vo 460/97, questi sono tutti punti nuovi introdotti con questo Regolamento.

Le occupazioni con ponteggi installati a seguito di ordinanza del Comune per il solo periodo necessario per assolvere gli obblighi imposti dall'ordinanza affissa, nel caso di

F.to il Segretario Comunale: Dott.ssa Iacometta Danila

calamità naturali o eccezionali ed eventi atmosferici che abbiano causato danni ingenti ad immobili pubblici e/o privati previa deliberazione della Giunta Comunale.

Le occupazioni con ponteggi e steccati per lavori pubblici su immobili di amministrazioni pubbliche di cui all'Art. 1 comma 2 del D.L.vo 165/2001, sono esonerati dall'obbligo al pagamento del canone in oggetto coloro i quali promuovono manifestazioni, raccolta firme e iniziative a carattere politico purché l'area occupata non ecceda i 10 mq e non si protragga per più di 15 giorni.

Sono esenti le occupazioni temporanee per spettacoli, manifestazioni e altre iniziative patrocinata dal Comune; le occupazioni temporanee effettuate in occasione di feste popolari organizzate da associazioni e comitati aventi scopi ricreativi, sportivi, ludici e simili, da movimenti politici, nell'ambito di manifestazioni locali organizzate dagli stessi.

Questi sono i punti nuovi introdotti, la *ratio* che sottende è quella di favorire in sostanza, come mi pare ben comprensibile, tutte quelle manifestazioni svolte da associazioni di volontariato ma anche da gruppi politici, da onlus, da soggetti che in qualche modo arricchiscano la vita sociale, ricreativa, culturale e anche che promuovano l'interesse alla politica nella nostra cittadinanza perché riteniamo che tutte queste manifestazioni siano importanti per la vita di una comunità e, in qualche modo, sia giusto che l'Amministrazione le promuova non chiedendo versamento di somme di denaro per la loro effettuazione. Non ho altro da aggiungere.

#### **Consigliere Tolin:**

Sindaco io la prima domanda che invece le avrei fatto era perché non ce l'avete dato prima questo Regolamento, in modo che uno avesse del tempo per leggerlo come tutta l'altra documentazione per i punti a seguire, abbiamo avuto tre giorni noi per analizzare tutti questi documenti.

#### **Sindaco:**

Se mi permette le rispondo subito perché anche questa è una domanda interessante, perché il Revisore dei Conti ci ha reso il parere in tempi molto stretti perché come detto all'inizio, questo tipo di deliberazione richiede obbligatoriamente il parere dei Revisori dei Conti perché attiene a tariffe, quindi non abbiamo potuto darvelo prima per questo motivo. Lei mi dirà "bisogna vedere quando l'avete dato al Revisore dei Conti", il Revisore dei Conti l'aveva da un po' di tempo però ha dovuto esaminare una questione molto complessa che è quella di cui all'ultimo punto all'O.d.G. e ci ha reso i pareri contemporaneamente.

Quindi benché il parere su questo punto credo non presentasse per il Revisore dei Conti particolare difficoltà, però ce l'ha restituito unitamente a quell'altro parere che invece ha presentato parecchie difficoltà nel senso che ha richiesto vari approfondimenti da parte del Revisore dei Conti, nonché confronti con colleghi che curano la materia per altri Comuni, quindi anche questo Regolamento ha patito diciamo questa situazione e quindi il relativo parere ci è stato reso in tempi molto recenti.

#### **Consigliere Tolin:**

Posso in parte essere d'accordo e si metta anche dalla nostra parte dove noi abbiamo avuto tre giorni per analizzare tutta la documentazione, prima parlava che una buona Amministrazione ha bisogno anche dei gruppi di Minoranza che facciano un buon lavoro,



noi non siamo messi in condizioni di fare un buon lavoro ed è già il secondo Consiglio Comunale consecutivo dove la documentazione ci arriva in tempi strettissimi.

Detto questo passo alle mie osservazioni.

Pag. 2, quando cita *“visto l’Art. 53 comma 16 della Legge 23.12.2000 il quale stabilisce che il termine per deliberare le tariffe, le aliquote d’imposta per i tributi locali ed i servizi locali e per la approvazione dei regolamenti è stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione”* il Bilancio di Previsione è stato approvato circa 2 mesi fa ... però leggendo testualmente questo articolo io capisco così, è stabilito entro la data di approvazione del Bilancio di Previsione che è quella di previsione di scadenza del Bilancio di Previsione che è il 31 marzo adesso.

Allora forse era il caso di chiarirla meglio questa frase, tutto qua.

**Sindaco:**

Poiché questi documenti non sono tra gli allegati obbligatori al Bilancio di Previsione la norma, come l’hai citata, non chiede ma l’ha già ben espresso l’Assessore Walter Franco, non richiede che venga approvata contestualmente al Bilancio di Previsione ma entro il limite in cui è obbligo approvare il Bilancio di Previsione.

Se fosse interpretabile come tu esprimi sarebbe tra gli allegati obbligatori al Bilancio di Previsione, cosa che invece non è.

**Consigliere Tolin:**

Io ho ricevuto questo documento, l’ho letto e vi ho detto cosa ho interpretato.

Andiamo avanti. Art. 10 *“mostre merci”, l’esposizione di merci al di fuori degli esercizi di vendita, quando costituisca occupazione di spazio pubblico o di area gravata da servitù di uso pubblico, è soggetta a concessione comunale.* Io vi faccio un esempio, nel caso di un negozio che esponga un vaso di fiori o un porta ombrelli, un cestino o quant’altro questa è occupazione di suolo pubblico?

**Sindaco:**

Non è esposizione di merci però.

**Consigliere Tolin:**

Chiedo ...

**Sindaco:**

Se lo vende è merce, ma se non lo vende ... avevo capito un porta ombrelli cioè qualcosa che non è in vendita.

**Consigliere Tolin:**

Io chiedo spiegazioni perché, ripeto, non avendo avuto modo di interfacciarmi con voi chiedo spiegazioni su quanto è stato scritto.

Quindi lei mi dice se c’è un porta ombrelli, se c’è qualcosa ecc. non è soggetto ad occupazione di suolo pubblico?

**Sindaco:**

No, è un articolo che poi il commerciante alla sera lo ritira e lo mette all'interno del suo negozio direi proprio di no, a meno che non intralci il pubblico passaggio ma metterà al massimo un cestino porta rifiuti o una ciotola per dare da bere al cane, non immagino altro che un commerciante metta al di fuori del suo negozio con il rischio che magari gli venga anche sottratto.

**Consigliere Tolin:**

Io le chiedo in base a quello che ho letto. Bene, mi fa piacere.

Poi comma n. 8 dell'Art. 25 "misura dello spazio occupato", qui dice *la superficie occupata da strutture relative a spettacoli viaggianti è calcolata in ragione del 50% per occupazioni fino a 100 mq. ed in ragione del 25% per occupazioni da 100 mq. a 1.000 mq.* allora io potrei interpretarla così, ho 100 mq ho uno sconto del 25% su quello che devo pagare, se devo pagare 100 pago 75. È corretto?

**Sindaco:**

Allora io non riesco molto a seguirla, però ...

**Consigliere Tolin:**

... paga il 50%, avevo sbagliato io a leggere.

**Assessore Franco:**

... e il 25% delle occupazioni da 100 a 1.000 quindi ...

**Consigliere Tolin:**

Infatti io proponevo di rivedere un po' la frase per renderla più chiara.

**Sindaco:**

Mi permetto di osservare che non stiamo parlando di tariffa ma di superficie occupata, per questo dico non la seguo perché parliamo di superficie occupata, però siamo disponibili a qualsiasi cambiamento che renda il tutto di più facile e immediata comprensione.

È pur vero che questa norma è in vigore dal '94 cioè dal momento in cui è stata introdotta la Tosap e credo che fino ad oggi sia stata di facile applicabilità, posto che mai nessuno ha pensato di modificarla.

Però se noi adesso ravvisiamo effettivamente ...

**Consigliere Tolin:**

Visto che la stiamo sistemando tanto vale renderla un po' più chiara penso io.

**Sindaco:**

Si, una forma più immediata volentieri non c'è problema.

**Consigliere Tolin:**

Io potrei pensarla ok fino a 100 mt pago sul 50% della superficie, se ho 110 mt. pago il 25% di 110 mt, per assurdo potrei pagare meno.

Ripeto, non è chiara la frase per me è per questo che dico, io scriverei così *“la superficie occupata da strutture relative a spettacoli viaggianti è calcolata in ragione del 50% per*

F.to il Segretario Comunale: Dott.ssa Iacometta Danila

*occupazioni fino a 100 mq e in ragione del 25% per la parte eccedente oltre i 100 mq e fino a 1.000 mq”, mi sembra che così sia più completa se volete il nostro contributo.*

*Ripeto, “la superficie occupata da strutture relative a spettacoli viaggianti è calcolata in ragione del 50% per occupazioni fino a 100 mq e in ragione del 25% per la parte eccedente oltre i 100 mq e fino a 1.000 mq”.*

**Sindaco:**

*Per occupazioni eccedenti i 100 mq fino a 1.000 mq ...*

**Consigliere Tolin:**

Cioè non è chiaro il discorso che i primi 100 mq secondo me è ridotta del 50 ed è ridotta del 25 solo per le parti superiori ai 100 mq.

**Segretario:**

Va bene, proporremo un emendamento al regolamento.

**Consigliere Tolin:**

Stesso Art. comma 10 qui ho bisogno di una spiegazione, ripeto, io è la prima volta che leggevo questo documento, *i pannelli e i cartelli pubblicitari sono misurati in metri lineari sulla proiezione a terra, e arrotondati al mezzo lineare superiore.* Si pagano al metro lineare i cartelli pubblicitari indipendentemente dall'altezza che hanno insomma.

**Sindaco:**

Sulla proiezione a terra quindi sostanzialmente in orizzontale.

**Consigliere Tolin:**

Che fosse una striscetta o un cartello alto 6 mt paga la stessa in base alla lunghezza?

**Sindaco:**

E arrotondato al metro lineare superiore.

**Consigliere Tolin:**

Si, si. Poi Art. 26 *“per le occupazioni ricadenti nella categoria n. 1, come definite dall'allegato A del presente regolamento, la tariffa è stabilita nella misura intera del 100%, per le occupazioni restanti, ricadenti nella zona n. 2 si applicano le tariffe di canone nella misura del 10%”* però nell'allegato A io non ho trovato ...

**Sindaco:**

Ma perché ce l'ha lei in cartellina Dottoressa, è stato ... questa suddivisione in due categorie di strade, aree e spazi pubblici è una suddivisione esistente che... eccolo qui, è contenuto in una Delibera di Giunta Comunale del 2007, è la Delibera n. 152 del 03.10.2007 la quale prevede la delimitazione dei centri abitati e classifica il territorio in cat. A e B.



**Consigliere Tolin:**

Io infatti l'avevo cercata questa Delibera però purtroppo nel sito c'è solo fino al 2008 e non ho avuto il tempo di venire di persona negli uffici a richiederla.

**Sindaco:**

Comunque c'è, ovviamente ci sono delle strade nuove qui mi può eventualmente soccorrere l'Arch. Russian, ci sono delle strade nuove rispetto a quanto previsto in questa Delibera del 2007 ma vengono per analogia considerate come appartenenti alla categoria delle vie in prossimità delle quali si trovano. La suddivisione grossa è tra centro e periferia.

**Consigliere Tolin:**

Art. 33 qui ho bisogno di una spiegazione, "*tariffa per occupazione temporanee: graduazione in base alla durata*" non è più una tariffa ma è un canone intanto, visto che non c'è differenza tra le prime 12 ore e oltre le 12 ore a cosa serve una distinzione così?

**Sindaco:**

In realtà la tariffa è ridotta al 50% per le prime 24 ore questo vuol dire.

**Consigliere Tolin:**

Oltre le 12 ore per me può dire da adesso all'infinito.

Ci sono due errori: tariffa, visto che non è più tariffa non è più Tosap è canone e l'art. 33 comma 1.

**Sindaco:**

Probabilmente questo è soltanto un errore di trascrizione. L'Art. 33 nel precedente Regolamento diceva: "*oltre alle riduzioni previste in misura fissa dalla legge, vengono stabilite le seguenti riduzioni della tariffa ordinaria della tassa: a) del 50 per cento per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia; b) per le occupazioni temporanee aventi durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente la riscossione della tassa avviene mediante convenzione che preveda il pagamento anticipato, a tariffa ulteriormente ridotta del 50 per cento; c) per le occupazioni temporanee e permanenti di spazi sovrastanti e sottostanti il suolo pubblico la tariffa è ridotta ad un terzo.*"

Gli articoli tra l'uno e l'altro non sono gli stessi, quindi bisogna cercarlo.

Dovrebbe essere l'Art. 32, *vengono stabiliti i seguenti tempi di occupazione e le relative misure di riferimento sempre in rapporto alle categorie: fino alle ore 14.00, tariffa ridotta al 50% e dalle ore 14.00 tariffa ridotta al 50%, ...* è questo.

Comunque secondo me qui c'è stato un errore di battitura, ma questo è facilmente sistemabile, bisogna solo trovare il corrispondente articolo nel Regolamento Tosap e sicuramente lo troviamo.

*Durata occupazione prime 12 ore della giornata*, considerando una giornata di 24 ore si intende che si occupi soltanto per una parte della giornata quindi sia se la occupi nelle prime 12 ore sia che la occupi nelle seconde 12 ore la tariffa è sempre ridotta del 50%, questo intende la norma.

**Consigliere Tolin:**

Allora "oltre" non è il termine giusto.

**Sindaco:**

Si sarebbe perché si è cercato di rendere più comprensibile il precedente deliberato dove stabilivano come limite orario le ore 14, quindi fino alle ore 14 la tariffa era ridotta al 50%, dalle 14 in poi la stessa era ridotta del 50%, qui si è voluto togliere l'orario delle 14 nel senso di dire indipendentemente da quando cominci se occupi per un massimo di 12 ore paghi sempre il 50%, però ammetto che espresso così non è di facile comprensione.

Quindi potremmo anche qui trovare una formula un po' più di immediata comprensione, poi è vero che chi lo va ad applicare in realtà sa cosa intende e quindi viene automatico calcolare in base al numero di ore la riduzione della tariffa.

È vero che ad una prima lettura non è particolarmente immediato, il significato è indipendentemente da quando cominci se non occupi per più di 12 ore paghi il 50%, questo vuol dire.

**Consigliere Tolin:**

Ecco mettiamoci anche dalla parte dell'utenza così avete anche meno richieste di chiarimenti e quant'altro.

**Sindaco:**

Questo è il testo ultimo ... siete d'accordo?

**Consigliere Tolin:**

Sto leggendo scusate. Stesso Art. comma 3 "*per le occupazioni temporanee aventi durata non inferiore ad un mese o che si verifichino con carattere ricorrente, la riscossione del canone avviene mediante convenzione che preveda il pagamento anticipato, a tariffa ulteriormente ridotta del 50%*" mi può fare un esempio di un caso? Ulteriormente significa che c'è stato uno sconto prima e quindi dopo un altro 50% di sconto?

**Sindaco:**

Perché bisogna leggere il punto 2, cioè *vengono stabilite le seguenti riduzioni della tariffa base di riferimento del canone: a) del 50% per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia; b) dell'80% per occupazione realizzate in occasione delle manifestazioni politiche, culturali e sportive, religiose, assistenziali, celebrative e del tempo libero, per Fiere e festeggiamenti; c) dell'80% per occupazioni posti in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante; d) del 50% per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi (solo somministrazione) e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto; e) di un terzo per le occupazione temporanee di spazi sovrastanti e sottostanti il suolo pubblico, con esclusione di quelle di cui all'art 29;*" mi dà i soldi prima però ridotti di un altro 50% rispetto alle riduzioni già applicate.

**Consigliere Tolin:**

Adesso lei al comma 3 però ha aggiunto *in riferimento ai casi del comma 2 tutte queste occupazioni*, ecco è più chiaro così.

**Sindaco:**

Ma essendo tutto nell'ambito dello stesso articolo si intende che ... anche qua possiamo emendare però ha una sua logica nel senso che si dice "punto 2, vengono stabilite le seguenti riduzioni della tariffa base di riferimento del canone" e ci sono gli esempi.

Dal punto 2 si passa al punto 3 che dice "per le occupazioni temporanee si ha una riscossione anticipata con una tariffa ulteriormente ridotta del 50%", quindi non è incomprensibile in realtà.

**Consigliere Tolin:**

Allora le spiego perché è incomprensibile, l'Art. 34 cominciamo con il comma 1 e facciamo il comma 2 e non il 2 e il 3 perché sennò io posso interpretare, il 2 avrà un 1 prima, il comma 2 è dell'Art. 34 e il comma 1 è dell'Art. 33 non è una cosa che si usa fare mi sembra.

**Sindaco:**

Perché è rimasto 1 e 2 in riferimento ai precedenti Articoli del Regolamento Tosap... il 2 lo possiamo benissimo correggere il 2 diventa 1 e il 3 diventa 2.

**Consigliere Tolin:**

Art. 43 *il presente Regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2017*, chiedo al Segretario se è regolare una roba del genere ... comunque adesso è vigente la Tosap finché non entra in vigore questo, volevo da lei una risposta "si è in regola si può fare, non si incorrono in possibili contestazioni" non dico ricorsi ma uno può dire "mi metti una tassa che fino al 21 di febbraio non c'era", tutto qua.

**Sindaco:**

In realtà Consigliere non si verificherà mai questa situazione perché non sono previsti aumenti, semmai come detto prima agevolazioni perciò chi avesse pagato per un'occupazione di breve durata ma comunque già prima c'erano perché per esempio i vari gruppi politici che in questo mese e mezzo hanno occupato spazi pubblici non pagavano con la Tosap e non pagano con la Cosap.

Quindi credo non ci siano situazioni che avrebbero avuto un comportamento diverso ad oggi, certo la differenza può incorrere forse nell'area mercatale quindi risulta più agevole avere un sistema che parte dal 1 gennaio data la continuità dell'occupazione.

**Consigliere Tolin:**

Io volevo solo ci fosse una regolarità tecnica, tutto qui, volevo avere conferma di questo.

**Sindaco:**

Mi pare che su questo il Segretario ci ha tranquillizzato, quindi non vedo problemi per quanto riguarda l'entrata in vigore del Regolamento.

Piuttosto ci rimangono quelle due piccole modifiche che secondo me, ma chiedo se potrebbe andar bene, potremmo raggruppare in un unico Emendamento se ai Consiglieri può andar bene.

**Segretario:**

In realtà sono 3 emendamenti

**Sindaco:**

D'accordo sì, in più i due numeri che andiamo a modificare. Quindi sono tre modifiche che io credo potremmo ....

**Consigliere Tolin:**

Alla fine pag. 22 dove chiama la tabella A forse sempre l'allegato, cat. 1 "*strada ricompresa nel centro abitato 2 definito dalla delibera di Giunta Comunale n. 152 del 03.10.2007*" non è presente la Delibera.

**Sindaco:**

E' questa, ma questa viene aggiunta poi nel confezionamento della Delibera consiliare, è la Delibera di Giunta 152 del 03.10.2007.

**Consigliere Tolin**

Un'ultima domanda di carattere tecnico, volevo sapere quanto aveva incassato il Comune con la Tosap nel 2016 e quanto prevede di incassare nel 2017 con la Cosap.

**Assessore Franco:**

A memoria per quanto riguarda il 2016 la cifra è intorno ai 16.000 euro, ma nel 2017 non abbiamo alcun conteggio ancora finché non abbiamo l'approvazione del nuovo Regolamento che stiamo facendo.

**Consigliere Tolin:**

Non è stata messa a Bilancio quindi?

**Assessore Franco:**

No, non è stata messa a Bilancio. Ovviamente anche questa potrebbe essere una causa di correzione successiva nel Bilancio.

**Sindaco:**

Prego.

**Consigliere Bedon:**

Volevo chiedere una cosa, all'Art. 37 dove si parla di versamento del canone per quanto riguarda gli edifici commerciali tipo bar, ristoranti o queste tipologie, quando si parla del versamento del canone comma 4 "*per le altre occupazioni temporanee il pagamento del canone è effettuato contestualmente al rilascio del relativo atto di autorizzazione*" avevate valutato magari sulle cifre più ingenti di poter fare in due tranches?

**Sindaco:**

Siccome stiamo parlando di occupazioni temporanee e quindi per definizione di occupazioni di breve durata ...

**Consigliere Bedon:**

Che può essere 1 anno o 6 mesi, giusto?

**Sindaco:**

Non credo risultino mai grosse cifre, peraltro devo dire anche questo è un articolo presente dal '94 e non credo ci siano mai state richieste in questo senso, però per carità ...

**Consigliere Bedon:**

Sì, però dopo il pagamento va anche in base allo spazio, se io occupo per 6 mesi ed occupo una superficie di 50 mq può essere che viene fuori una cifra.

Le parlo perché in altri posti questo succede, la possibilità di suddividere magari una cifra superiore ai 500 euro, è una cifra superiore ai 400 euro, magari la prima rata subito, la prima rata dopo 2 mesi.

**Assessore Franco:**

Là bisogna un attimo vedere le cifre perché se non ci sono esercizi commerciali che superano certe cifre è inutile metterle.

**Sindaco:**

Bisognerebbe conoscere gli importi medi però in questo momento bisognerebbe che mettessimo un po' a caso sto limite, non mi pare una cosa particolarmente ...

**Consigliere Bedon:**

Visto che il pagamento è anticipato quindi uno paga prima di lavorare in teoria, quindi questa cosa è stata fatta in altri posti anche per questa motivazione.

Magari in altri posti ci sono anche altre cifre, altre tariffe però non penso che si discostino di tanto.

**Sindaco:**

Provi un po' a fare un conto per un'occupazione di 6 mesi di una tipologia commerciale.

A fare i conti non sono particolarmente ferrata però si potrebbe avere mediamente ... credo restiamo nell'ambito di cifre relativamente modeste per carità, si può valutare.

Secondo me il massimo che si può dire non è certo di stabilire un tetto ma valutare un'eventuale possibilità di rateizzazione, di pagamento in due rate qualora l'esercente ne faccia richiesta. In questo momento non abbiamo elementi sinceramente per adottare una norma di questo genere a mio avviso.

È pur vero che il Regolamento una volta che abbiamo lo strumento, qualora si presentassero delle effettive necessità in questo senso può sempre essere integrato perché lo si riporta in Consiglio e lo si integra sulla base allora di dati certi, a mio avviso, perché non abbiamo in questo momento dati. Può essere anche valutata con il risultato definitivo, un'eventuale rateizzazione, qualora poi il responsabile avesse bisogno di una ratifica da parte dell'organo consiliare possiamo anche assumerci l'impegno di rivedere in Consiglio la questione.

Ad oggi diciamo che non si sono credo verificate situazioni di questo genere né richieste in questo senso, ma ciò non toglie che non si possano presentare e nel caso si presentassero saranno tenute in debita considerazione.

F.to il Segretario Comunale: Dott.ssa Iacometta Danila

Io al momento mi sentirei di affrontare così la questione, ripeto, sempre con la massima disponibilità ad intervenire sulla questione in un momento successivo.

Se non ci sono altre osservazioni chiedo al Consiglio Comunale di escludere l'applicazione nel proprio territorio della tassa per occupazione di spazi ed aree pubbliche e di prevedere, in sostituzione, l'istituzione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e di approvare allo scopo il Regolamento Comunale che abbiamo appena esaminato, con l'entrata in vigore della presente deliberazione il precedente Regolamento approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 29.04.1944 viene abrogato.

Ma dobbiamo prima votare gli Emendamenti proposti, chiedo scusa.

Io propongo di votarli tutti e tre contestualmente, c'è bisogno di ripeterli?

**Segretario:**

L'Art. 25 comma 8 viene così riformulato: La superficie occupata da strutture relative a spettacoli viaggianti è calcolata in ragione del 50% per occupazioni fino a 100mq ed in ragione del 25% per la parte eccedente i 100mq fino a 1.000mq.

L'Art. 33 viene così sostituito: Al fine della quantificazione del canone vengono stabiliti i seguenti tempi di occupazione e relative misure di riferimento in rapporto alle categorie:

DURATA OCCUPAZIONE 24 ore

MISURE RIDUZIONE 50%

RIDUZIONI

Per i primi 14 giorni si applica la tariffa intera

Oltre i 14 giorni si applica la tariffa ridotta al 50%

Nell'Art. 34 il comma 2 si trasforma in comma 1, il comma 3 si trasforma in comma 2.

**Consigliere Tolin:**

Si confermo.

**Sindaco:**

Va bene, mettiamo ai voti l'Emendamento con questi tre cambiamenti.

Ora chiedo scusa al Consiglio, solo a questo punto possiamo procedere all'approvazione di quanto prima ho esposto

Favorevoli: 11

Contrari: nessuno

Astenuti: nessuno

Dobbiamo anche votare l'immediata esecutività.

Favorevoli: 11

Contrari: nessuno

Astenuti: nessuno



## IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di delibera n. 11 del 17-02-2017 (all. A);

Udito il dibattito svolto;

Ritenuta la proposta meritevole di approvazione;

Visto che sulla stessa si sono acquisiti i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs n. 267/2000;

Visto l'esito della votazione che si sono testè tenute;

### DELIBERA

- 1) di approvare l'allegata proposta di delibera n. 11 del 17-02-2017 che si allega alla presente per farne parte integrante (all. A).
- 2) di rendere la presente delibera immediatamente eseguibile.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, all'art. 52 riconosce in capo ai Comuni ed alle Province il potere di disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per ciò che attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi. L'impossibilità di incidere su tali elementi essenziali non svuota di contenuto la potestà regolamentare degli enti, in quanto il potere di stabilire la misura dell'aliquota, seppur nei limiti imposti dalla Legge, definire la modalità di esercizio dell'attività di accertamento e riscossione dei tributi locali, ampliare o ridurre le agevolazioni, consente di incidere in maniera determinante sulla misura del prelievo. Detto potere regolamentare è espressamente ribadito dal T.U. degli enti locali approvato con il D.Lgs. 267/2000, che all'art. 149, richiamando appunto l'art. 52 citato, prevede chiaramente che la legge assicuri agli enti locali potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte e delle tasse; autonomia impositiva che significa potestà di disciplinare in via regolamentare i tributi locali istituiti con legge, ossia di adattare il prelievo fiscale alle condizioni socio-economiche del proprio territorio;

Visto l'art. 63 del D.Lgs. n. 446/97, il quale consente a Comuni e Province di istituire, per mezzo di delibera regolamentare, un canone (Cosap) per le occupazioni, anche abusive, di aree pubbliche in sostituzione della Tosap, demandando la sua intera disciplina e le tariffe al regolamento comunale;

Vista la bozza del nuovo regolamento predisposto dal competente ufficio e rilevato che lo schema di regolamento risulta predisposto in conformità a quanto stabilito dal citato articolo 63 del Decreto Legislativo 446/97;

Visto l'art. 53, comma 16, della L. 23.12.2000, n. 388, il quale stabilisce che il termine per deliberare le tariffe, le aliquote d'imposta per i tributi locali ed i servizi locali e per la approvazione dei regolamenti è stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione;

Visto l'art. 5 comma 11 del D.L. 244/2016 il quale ha ulteriormente differito al 31 Marzo 2017 il termine per l'approvazione del Bilancio annuale di Previsione da parte degli Enti Locali;

Visto il D.Lgs. n. 446/1997;

Vista la L. 448/1998;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Acquisiti i pareri favorevoli di cui all'art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

Visto il parere favorevole dell'organo di revisione economico finanziaria, acquisito ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012;

F.to il Segretario Comunale: Dott.ssa Iacometta Danila

## **DELIBERA**

1. Di escludere l'applicazione nel proprio territorio della tassa per occupazione di spazi e aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507 e di prevedere, in sostituzione, l'istituzione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
2. Di approvare allo scopo il regolamento comunale, come disposto dall'art. 52 del D.Lgs. 446/97, per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, composto da 43 articoli e dall'allegata tabella A, nel testo allegato alla presente deliberazione della quale costituisce parte integrante e sostanziale;
3. Di abrogare con la data di entrata in vigore della presente deliberazione il precedente regolamento approvato con deliberazione C.C. n. 17 del 29.04.1994, esecutiva;
4. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con il D.Lgs. 267/2000;

F.to il Segretario Comunale: Dott.ssa Iacometta Danila

**COMUNE DI STRA**  
**(Provincia di Venezia)**

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LE OCCUPAZIONI**  
**DI**  
**SPAZI E AREE PUBBLICHE E PER L'APPLICAZIONE**  
**DEL**  
**RELATIVO CANONE**

*Approvato con deliberazione Consiliare n. 5 del 21-02-2017*

**CAPO I**  
**DISPOSIZIONI GENERALI AMMINISTRATIVE**

**ART. 1**

**Disciplina per il rilascio della concessione e/o autorizzazione di occupazione**

1) E' fatto divieto di occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio nonché gli spazi sovrastanti o sottostanti tali spazi od aree, senza specifica concessione e/o autorizzazione comunale rilasciata dal Responsabile dell'Ufficio competente su richiesta dell'interessato.

**ART. 2**

**Domanda per il rilascio della concessione e/o autorizzazione**

1. Chiunque intende occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, deve inoltrare domanda diretta al Comune, da presentarsi all'ufficio competente al rilascio. L'ufficio competente al rilascio è quello stabilito dai successivi commi 2 e 3. La domanda redatta su apposito modulo predisposto dall'ufficio competente.

2. L'Ufficio tecnico, Settore Edilizia Pubblica- manutenzione - ambiente è competente al rilascio della concessione delle seguenti occupazioni:

- a) occupazioni del sottosuolo o soprassuolo stradale con condutture e cavi e altre occupazioni del soprassuolo e sottosuolo;
- b) tagli strada, manomissioni del suolo pubblico;
- c) chioschi, edicole, distributori di carburante e simili infissi di carattere stabile;
- d) occupazioni permanenti con manufatti o altre costruzioni di carattere stabile;

F.to il Segretario Comunale: Dott.ssa Iacometta Danila

- e) passi e accessi carrabili;
- f) ponteggi, steccati e simili;
- g) cartelli pubblicitari e simili;

3. L'Ufficio SUAP/Attività commerciali/Pubblici esercizi è competente al rilascio delle concessioni e autorizzazioni delle seguenti occupazioni: —

- a) mercato settimanale;
- b) fiere;
- c) occupazioni di esercizi pubblici, operatori commerciali in sede fissa;
- d) banchi di vendita all'aperto;
- e) occupazioni aree per finalità culturali, sportive, ricreative, politiche, sindacali, religiose ecc.;
- f) aree per spettacoli viaggianti;
- g) tende, tendoni ecc.;
- f) le altre occupazioni temporanee non previste ai commi 2 e 3;

4. Ogni domanda deve contenere le generalità complete, la residenza ed il codice fiscale del richiedente, tipo ed ubicazione dell'occupazione, misura esatta dell'occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari, durata dell'occupazione ed uso specifico cui la stessa è destinata nonché la dichiarazione che il richiedente è disposto a sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento e nelle leggi in vigore, nonché a tutte le altre norme che l'Amministrazione Comunale intendesse prescrivere in relazione alla domanda prodotta, ed a tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà.

5. Ogni variazione degli elementi contenuti nella concessione deve essere previamente comunicata al Comune con le stesse modalità fissate per l'originaria istanza.

6. Qualora l'occupazione comporti opere che rivestano carattere di particolare importanza, la domanda dovrà essere corredata da disegni e grafici, con relative misure, atti ad identificare l'opera stessa.

7. L'Amministrazione Comunale potrà richiedere un deposito cauzionale nella misura che sarà stabilita dal competente ufficio.

8. Dovranno essere prodotti tutti i documenti che il Comune richiederà ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza.

9. Qualora l'occupazione riguardi casi particolari, l'Ufficio competente, entro 30 giorni dalla domanda, potrà richiedere documenti, atti, chiarimenti e quant'altro necessario ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza.

10. Qualora l'occupazione comporti il versamento della Tariffa Rifiuti, l'ufficio competente al rilascio della concessione dovrà consegnare al richiedente la modulistica per il calcolo della tariffa rifiuti, invitandolo a restituirla al Gestore del servizio rifiuti;

11. Non sono comunque subordinate al previo rilascio del provvedimento amministrativo le occupazioni effettuate con veicoli nelle apposite aree di parcheggio.

12. In caso di emergenza o di obiettiva necessità, l'occupazione del suolo pubblico può essere effettuata senza previa autorizzazione, sempreché ne sia data immediata comunicazione e prova al Comune e sia comunque attivata dall'interessato, contestualmente all'occupazione, la regolare procedura per il rilascio del provvedimento amministrativo. La mancata comunicazione o l'inesistenza delle condizioni che hanno determinato l'occupazione d'urgenza danno luogo all'applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento per le occupazioni abusive.

### **ART. 3**

#### **Procedimento di rilascio dell'autorizzazione e/o concessione**

1) Una volta ricevuta l'istanza di occupazione, il responsabile del Settore competente al rilascio, dovrà richiedere immediatamente il parere del responsabile della polizia locale, che dovrà esprimersi entro cinque giorni lavorativi dalla richiesta dell'utente.

2) Qualora non venga trasmesso alcun parere entro il termine suddetto, lo stesso si intende positivamente espresso.

3) Il responsabile del Settore competente al rilascio, salvo l'eccezione di cui all'art. 4, dovrà emettere la concessione e/o autorizzazione indicando le eventuali prescrizioni richieste dall'ufficio polizia locale e dall'Ufficio tecnico, o il diniego motivato entro i seguenti termini:

- trenta giorni dalla domanda per le occupazioni permanenti;
- otto giorni lavorativi dalla domanda per le occupazioni temporanee.

4) Relativamente ai termini temporali per le concessioni dei posteggi di mercato, questi restano modificati da quelli vigenti in materia di autorizzazione/concessione commerciale.

### **ART. 4**

#### **Occupazioni a seguito di autorizzazione e/o permesso di costruire**

1) Per le occupazioni per le quali si richiede il rilascio dell'autorizzazione o del permesso di costruire, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, il richiedente l'occupazione dovrà autonomamente presentare l'istanza necessaria, correlata dalla relativa documentazione, al Settore Edilizia Pubblica- manutenzione-ambiente, secondo quanto previsto dalla specifica normativa vigente in materia. Al permesso di costruire è allegata la concessione per occupazione di spazi pubblici completa degli elementi di cui al successivo art. 5.

2) Per quanto riguarda gli accessi e passi carrai gli stessi si intendono autorizzati se inseriti nel progetto allegato al permesso di costruire o alla denuncia di inizio attività (DIA/SCIA/CIL/CILA). Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra o altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi, o comunque da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.

3) Per accessi e passi carrai l'Amministrazione Comunale di Stra, si avvale della facoltà di non applicare il canone.



4) Relativamente ai termini temporali questi restano modificati da quelli vigenti in materia edilizia.

5) L'Ufficio Tecnico comunica all'Ufficio tributi le concessioni di spazi pubblici di cui al presente articolo, al fine della riscossione dei canoni annui.

## **ART. 5**

### **Concessione e/o autorizzazione**

1) Nell'atto di concessione e/o autorizzazione rilasciato dal competente responsabile del servizio individuato ai sensi dell'art. 2 sono indicate:

- il destinatario o i destinatari utilizzatori del suolo o spazio pubblico;
- la durata dell'occupazione;
- l'uso cui è destinata l'occupazione;
- la misura esatta dello spazio concesso;
- la misura dell'eventuale deposito cauzionale;
- la misura del canone di occupazione calcolato dall'ufficio competente al rilascio dell'autorizzazione e/o concessione;
- le modalità e i termini di pagamento del canone;
- l'espressa riserva che il Comune non si assume alcuna responsabilità per gli eventuali diritti di terzi connessi al rilascio dell'occupazione;
- le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione e/o autorizzazione e le eventuali condizioni che portano automaticamente alla decadenza o revoca della medesima.

## **ART. 6**

### **Obblighi del concessionario**

1) Le concessioni e/o autorizzazioni per occupazioni permanenti e temporanee di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione.

2) Il concessionario ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli agenti di polizia locale e al personale dei competenti uffici comunali appositamente autorizzati, l'atto di concessione e/o autorizzazione di occupazione di suolo pubblico.

3) E' pure fatto obbligo al concessionario oltre che di osservare le specifiche disposizioni riportate nell'atto di concessione e/o autorizzazione, di mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti, se prescritti.

4) Qualora dall'occupazione derivino danni al suolo oggetto della concessione, il concessionario è tenuto al ripristino dello stesso a proprie spese.

## **ART. 7**

### **Occupazioni permanenti e temporanee. Criteri di distinzione**

- 1) Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione avente, comunque, durata non inferiore all'anno. Le frazioni superiori all'anno sono computate per intero.
- 2) Sono temporanee e comunque soggette ad autorizzazione, le occupazioni di durata inferiore all'anno.

## **ART. 8**

### **Mestieri girovaghi, artistici e commercio su aree pubbliche in forma itinerante**

- 1) Coloro che esercitano mestieri girovaghi (cantautore, suonatore, ambulante, funambolo, ecc.) non possono sostare sulle aree e spazi pubblici individuati dal Comune sui quali è consentito lo svolgimento di tali attività, senza aver ottenuto il permesso di occupazione.
- 2) Coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo non devono richiedere il permesso di occupazione. La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di 60 minuti ed in ogni caso tra un punto e l'altro della sosta dovranno intercorrere almeno 500 m.

## **ART. 9**

### **Delimitazione delle occupazioni**

- 1) Il Comune, a mezzo di contrassegni, può delimitare lo spazio oggetto della concessione.

## **ART. 10**

### **Mostre merci.**

- 1) L'esposizione di merci al di fuori degli esercizi di vendita, quando costituisca occupazione di spazio pubblico o di area gravata da servitù di uso pubblico, è soggetta a concessione comunale.

## **ART. 11**

### **Lavori edili**

- 1) Quando per l'esecuzione di lavori e di opere sia indispensabile occupare il suolo pubblico con parcheggio o sosta di veicoli, terra di scavo e materiale di scarto, nel permesso dovranno essere indicati i motivi dell'occupazione e il termine per il trasporto dei suddetti materiali negli appositi luoghi di scarico.

## **ART. 12**

### **Occupazione di spazi sottostanti e sovrastanti il suolo pubblico**

- 1) Per collocare anche in via provvisoria fili telegrafici, telefonici, elettrici, cavi ecc.

F.to il Segretario Comunale: Dott.ssa Iacometta Danila

nello spazio sottostante o sovrastante al suolo pubblico, così come per collocare festoni, luminarie e simili arredi ornamentali aerei è necessario ottenere la concessione comunale.

2) L'Ufficio competente al rilascio della concessione detta le prescrizioni relative alla posa di dette linee e condutture, riguardanti il tracciato delle condutture, l'altezza dei fili dal suolo, il tipo dei loro sostegni, la qualità dei conduttori, isolatori ecc.

3) Il concessionario rimane sempre completamente responsabile verso il Comune e verso i terzi dei danni che a loro potessero derivare in seguito a rottura, caduta o avaria di qualunque sorta di tali linee, sostegni, accessori ecc.

4) E' facoltà dell'Amministrazione Comunale esigere che tali condutture siano aeree o sotterranee.

## **ART. 13**

### **Autorizzazione ai lavori.**

1) Quando sono previsti lavori che comportano la manomissione del suolo pubblico, il permesso di occupazione è sempre subordinato al possesso dell'autorizzazione ai lavori.

## **ART. 14**

### **Occupazioni con ponti, scale ecc.**

1) Le occupazioni con ponti, steccati, pali di sostegno, scale aeree, ecc.. sono soggette alle disposizioni del presente regolamento salvo che si tratti di occupazioni occasionali di pronto intervento, per piccole riparazioni, per lavori di manutenzione o di allestimento di durata non superiore a 6 ore.

2) Nel caso di ponteggi o manufatti installati a seguito di ordinanza del Comune, per motivi di interesse pubblico, l'autorizzazione è sostituita dall'ordinanza stessa.

## **ART. 15**

### **Occupazione con tende e tendoni**

1) Non si possono collocare tende, tendoni e simili sopra l'ingresso dei negozi, delle botteghe, dei pubblici esercizi negli sbocchi e negli archi di porticato senza autorizzazione comunale.

2) Per motivi di estetica e decoro l'Ufficio comunale competente di cui all'art. 2 può ordinare la sostituzione o rimozione di detti impianti che non siano mantenuti in buono stato.

## **ART. 16**

### **Rinnovo della concessione e/o autorizzazione**

1) Coloro che hanno ottenuto la concessione e/o autorizzazione dell'occupazione, ai sensi dell' art. 2 del presente regolamento, possono richiederne il rinnovo

F.to il Segretario Comunale: Dott.ssa Iacometta Danila

motivando la necessità sopravvenuta.

2) Tale richiesta di rinnovo deve essere redatta con la stessa modalità per il rilascio prevista dai precedenti articoli.

3) ~~La domanda di rinnovo deve essere comunque prodotta, per le occupazioni temporanee, almeno 4 giorni lavorativi prima della scadenza e deve contenere anche gli estremi della concessione originaria e copia delle ricevute di pagamento del canone.~~

## **ART. 17**

### **Decadenza della concessione e/o autorizzazione**

1) Sono cause di decadenza della concessione e/o autorizzazione:

- le violazioni, da parte del concessionario o di altri soggetti in sua vece, delle condizioni previste nell'atto rilasciato, in particolare per abuso o uso diverso da quello per il quale è stata rilasciata la concessione o autorizzazione o il relativo provvedimento di variazione;

- la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione dei suoli;

- l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti e, comunque, di quanto prescritto nella concessione e/o autorizzazione;

- la mancata occupazione del suolo avuto in concessione e/o autorizzazione senza giustificato motivo, nei 30 giorni successivi alla data di rilascio dell'atto, nel caso di occupazione permanente e nei 5 giorni successivi, nel caso di occupazione temporanea.

- il ritardato o il mancato pagamento del canone per tre volte consecutive.

2) La decadenza non dà diritto alla restituzione del canone già pagato.

## **ART. 18**

### **Revoca e modifica delle autorizzazioni e delle concessioni**

1) Il funzionario che ha rilasciato l'autorizzazione può revocarla o modificarla in qualsiasi momento, per sopravvenute ragioni di interesse pubblico che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'occupazione, da enunciare e porre a base della motivazione del provvedimento relativo. La concessione del sottosuolo non può essere revocata se non per necessità dei pubblici servizi.

2) Egualmente in caso di occupazioni di spazi ed aree in via definitiva con manufatti preceduti da autorizzazione o concessione edilizia, alle quali siano applicati i provvedimenti di cui agli artt. 31-33-34-37 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, l'emissione di detti provvedimenti costituisce titolo per la revoca dell'autorizzazione o concessione per la occupazione.

3) Il provvedimento di revoca o di modifica deve essere preceduto dalla contestazione all'interessato ai sensi dell'art. 7 della legge 7-8-1990 n. 241 con assegnazione di un termine per le relative osservazioni.

4) Il provvedimento di revoca dà diritto al rimborso senza interessi della quota

F.to il Segretario Comunale: Dott.ssa Iacometta Danila

parte di canone attinente il periodo durante il quale non viene usufruita l'occupazione.

5) Detto rimborso deve intervenire a cura del Responsabile dell'Ufficio che dispone la revoca stessa.

## **ART. 19**

### **Sospensione delle autorizzazioni e delle concessioni**

1) Ove le ragioni di interesse pubblico da enunciare e porre a base della motivazione del relativo provvedimento, abbiano carattere temporaneo e limitato, il Responsabile dell'Ufficio competente può procedere alla sospensione delle autorizzazioni o delle concessioni individuando la durata.

2) Il mancato versamento del canone nei termini stabiliti comporta la sospensione dell'atto di concessione o autorizzazione sino a quando il pagamento non risulti eseguito.

3) Quanto al provvedimento di sospensione e agli effetti relativi, si seguono le norme relative alla revoca.

## **ART. 20**

### **Rinuncia alla concessione o autorizzazione**

1) Il concessionario può rinunciare all'occupazione con apposita comunicazione diretta all'Ufficio competente di cui all'art. 2.

2) Nel caso di posteggi nelle aree di mercato, la richiesta di sub ingresso nell'attività commerciale sostituisce la rinuncia all'occupazione da parte del precedente concessionario.

3) Se l'occupazione non è ancora iniziata la rinuncia comporta la restituzione del canone eventualmente versato e del deposito cauzionale (se dovuto).

4) Non sono rimborsabili gli oneri corrisposti dal concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo.

5) Se l'occupazione è già iniziata, può essere richiesto il rimborso del canone corrisposto limitatamente al periodo di mancata occupazione.

## **ART. 21**

### **Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive**

1) Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche l'Ufficio di Polizia Locale, previa contestazione delle relative infrazioni, dispone con propria ordinanza per la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese nonché di quelle di custodia.

2) Nel caso fosse dovuta la Tariffa Rifiuti, copia del verbale di accertamento della violazione, indicante la superficie occupata, dovrà essere trasmessa per conoscenza al Gestore del servizio rifiuti ai fini del recupero della stessa.

## **CAPO II**

### **DISPOSIZIONI GENERALI DI NATURA PATRIMONIALE**

Con il presente capo sono disciplinate le norme regolamentari per l'applicazione del Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, secondo le norme ed i principi contenuti negli artt. 52 e 63 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446.

#### **ART. 22**

##### **Oggetto del canone**

1. Sono soggette al canone le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati.
2. Sono parimenti soggette al canone:
  - a) le occupazioni permanenti e temporanee soprastanti il suolo pubblico di cui al comma 1, effettuate con manufatti di qualsiasi genere, fatte salve le esenzioni previste;
  - b) le occupazioni sottostanti il suolo pubblico, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa, fatte salve le esenzioni previste;
3. Il canone si applica altresì alle occupazioni di aree private sulle quali risulti costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio. In assenza del titolo costitutivo, il canone si applica anche nel caso di occupazioni esercitate su tratti di aree private che sono di uso pubblico per destinazione dello stesso proprietario, quali le occupazioni poste in essere sotto i portici degli immobili di proprietà privata ma aperti al pubblico, su tratti di marciapiede o di strade aperte al pubblico e simili. Non sono soggette al canone le occupazioni realizzate su tratti di strade provinciali che attraversino il centro abitato del Comune, come previsto dall'art. 63 del D.Lgs. 15/12/97 n. 446. Per i tratti di strada Provinciali correnti all'interno del centro abitato il rilascio di concessioni e autorizzazioni è di competenza del Comune, previo nulla osta dell'Ente proprietario della strada, ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 30/04/92 n. 285.
4. Sono escluse dal canone le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune.

#### **ART. 23**

##### **Soggetti passivi**

1. Il canone è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o autorizzazione o in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico.



2. Per superficie effettivamente occupata deve intendersi quella assunta in modo permanente o temporaneo, sottratta all'uso indiscriminato della collettività per il vantaggio specifico del singolo o dei singoli occupanti.

## **ART. 24**

### **Durata dell'occupazione**

1. Ai fini dell'applicazione del canone, le occupazioni sono permanenti o temporanee secondo i criteri di cui all'art. 7.
2. Le occupazioni abusive, comunque effettuate, risultanti dal verbale di contestazione di un pubblico ufficiale, sono considerate sempre temporanee ai fini dell'applicazione del canone.
3. Per le occupazioni permanenti il canone è dovuto in un'unica soluzione, per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione patrimoniale autonoma.

## **ART. 25**

### **Misura dello spazio occupato**

1. Per le occupazioni del suolo pubblico la superficie soggetta al canone di cui al presente Regolamento è quella che risulta circoscritta dalla proiezione della linea perimetrale congiungente i punti più esterni della effettiva occupazione.
2. Eventuali oggetti o altro posti a delimitazione dell'area occupata si computano ai fini della determinazione della superficie da assoggettare a canone.
3. Salvo i casi particolari successivamente disciplinati, il canone è commisurato alla superficie occupata e, nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, si determina autonomamente per ciascuna di esse.
4. La superficie occupata è espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali.
5. Non si fa comunque luogo all'applicazione del canone per le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.
6. Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere, salvo il caso di cui all'art. 30 comma 1, effettuate nella stessa categoria ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato o metro lineare superiore.
7. Le superfici eccedenti i 1000 metri quadrati, per le occupazioni sia temporanee che permanenti, sono calcolate in ragione del 10%.
8. La superficie occupata da strutture relative a spettacoli viaggianti è calcolata in ragione del 50% per occupazioni fino a 100mq ed in ragione del 25% per la parte eccedente i 100mq fino a 1.000mq.
9. I vasi delle piante, le balaustre ed ogni altro elemento delimitante l'area occupata si computano ai fini dell'applicazione del canone, salvo l'esenzione nel caso la posa sia richiesta dal Comune.
10. I pannelli e cartelli pubblicitari sono misurati in metri lineari sulla proiezione

F.to il Segretario Comunale: Dott.ssa Iacometta Danila

a terra, e arrotondati al mezzo metro lineare superiore.

11. Per le occupazioni con tende o simili poste a copertura di banchi di vendita dei mercati o comunque di aree pubbliche già occupate, e soggette a tassazione, il canone va determinato con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesime.

## **ART. 26**

### **Suddivisione del territorio in categorie**

1. Il territorio del Comune si suddivide in due categorie di strade, aree e spazi pubblici.

2. Per le occupazioni ricadenti nella categoria n. 1, come definite dall'allegato A del presente regolamento, la tariffa è stabilita nella misura intera del 100%, per le occupazioni restanti, ricadenti nella zona n. 2 si applicano le tariffe di canone nella misura del 10%.

3. Le vie di nuova costruzione, in attesa di classificazione, saranno provvisoriamente considerate appartenenti alla categoria di più basso importo.

3. Nel caso in cui l'occupazione insista su spazi pubblici di diverse categorie, si applica la tariffa corrispondente alla maggior frazione occupata.

## **ART. 27**

### **Fattispecie di occupazioni non esistenti nel Comune**

1. Per le fattispecie di occupazione, non presenti sul territorio comunale, si procederà a disciplinarne le norme regolamentari, all'occorrenza, mediante apposite modifiche al presente regolamento.

## **Art. 28**

### **Criteri di determinazione del canone**

La tariffa del canone è determinata sulla base dei seguenti elementi:

- a) classificazione delle strade;
- b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
- c) durata dell'occupazione;

Sono previste inoltre specifiche maggiorazioni, riduzione o esenzioni per specifiche occupazioni.

La tariffa può essere aggiornata annualmente con apposita delibera della Giunta Comunale da adottarsi nei termini di legge in base all'indice Istat dei prezzi al consumo.

## **ART. 29**

### **Tariffe per occupazioni permanenti**

1. Per le occupazioni permanenti, la misura di tariffa base per metro quadrato o metro lineare per anno è pari a euro 17,56;

F.to il Segretario Comunale: Dott.ssa Iacometta Danila

## **ART. 30**

### **Occupazione sottosuolo e soprassuolo.**

1. Per le occupazioni permanenti del sottosuolo e del soprassuolo stradale realizzate con condutture, cavi, impianti in genere da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate per l'esercizio di attività strumentale ai servizi medesimi, il canone annuo è determinato sulla base dei criteri stabiliti dall'art. 63, comma 2, lettera f), del D.Lgs n. 446/97 e successive modificazioni ed integrazioni, da versarsi in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno. Tali importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi del consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.
2. Per le occupazioni permanenti del sottosuolo e soprassuolo realizzate da soggetti diversi dalle aziende di erogazione di pubblici servizi la tariffa base da applicare è ridotta ad un terzo.
3. Per le occupazioni aventi carattere temporaneo del sottosuolo e del soprassuolo stradale con cavi e condutture da parte di aziende che erogano pubblici servizi il canone è determinato nel seguente modo:
  - a) occupazioni fino a un chilometro lineare di durata non superiore a trenta giorni € 12,39;
  - b) la tariffa di cui alla lettera a) è aumentata del 50 per cento per le occupazioni superiori al chilometro lineare;
  - c) per le occupazioni di cui alla lettera a) di durata superiore a 30 giorni, la tariffa va maggiorata nelle seguenti misure percentuali:
    1. occupazioni di durata non superiore a novanta giorni: 30 per cento;
    2. occupazioni di durata superiore a novanta giorni e fino a 180 giorni: 50 per cento;
    3. occupazioni di durata maggiore: 100 per cento.
4. Per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi il canone non si applica.
5. Per le occupazioni temporanee del sottosuolo e del soprassuolo effettuate da soggetti diversi dalle aziende di erogazione di pubblici servizi la tariffa base è ridotta di un terzo e graduata secondo le modalità di cui all'art. 26

## **Art.31**

### **Tariffe occupazioni permanenti particolari**

1. Per le occupazioni permanenti del suolo e sottosuolo con distributori automatici di tabacchi sono previste le seguenti tariffe annue per impianto:

€ 15,49 centro abitato

€ 11,36 zone limitrofe

€ 7,75 altre zone (comprese frazioni)

F.to il Segretario Comunale: Dott.ssa Iacometta Danila

2. Per le occupazioni permanenti del suolo e del sottosuolo con distributori di carburanti sono previste le seguenti tariffe annue per impianto:

€ 30,99 centro abitato

€ 25,82 zone limitrofe

€ 15,49 sobb./periferia

€ 7,75 frazioni

3. Il canone va applicato ai distributori di carburanti muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a tremila litri. Se il serbatoio e' di maggiore capacità', la tariffa va aumentata di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
4. Per i distributori di carburanti muniti di due o piu' serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati tra loro, il canone nella misura stabilita dal presente articolo, viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di un quinto per ogni mille litri o frazioni di mille litri degli altri serbatoi.
5. Per i distributori di carburanti muniti di due o piu' serbatoi autonomi, il canone si applica autonomamente per ciascuno di essi.
6. Il canone di cui al presente articolo e' dovuta esclusivamente per l'occupazione del suolo e del sottosuolo comunale effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonche' per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su di una superficie non superiore a quattro metri quadrati. Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti o apparecchiature ausiliarie, funzionali o decorative, ivi compresi le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati, comunque utilizzati, sono soggetti alla canone di occupazione di cui all'art 29, ove per convenzione non siano dovuti diritti maggiori.
7. Per le occupazioni con autovetture adibite a trasporto pubblico il canone andrà commisurato alla superficie dei singoli posti assegnata con tariffa permanente ordinaria.

## **CANONE OCCUPAZIONI TEMPORANEE**

### **ART. 32**

#### **Tariffe per occupazioni temporanee**

1- Per le occupazioni temporanee la misura di tariffa base, a giorno, per metro quadrato o metro lineare è pari a euro 1,65.

3 – Per le occupazioni ricadenti nella categoria II la tariffa sopra determinata è ridotta del 10%.



## **ART. 36**

### **Inapplicabilità del canone**

1. Il canone non è applicabile per le seguenti occupazioni:

- a) balconi, verande, bow-window e simili infissi di carattere stabile;
- b) occupazioni effettuate per manifestazioni politiche, sindacali, religiose, assistenziali, celebrative non comportante attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 24 ore;
- c) commercio su aree pubbliche in forma itinerante: soste fino a 60 minuti;
- d) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose. La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni stabilite dal Comune;
- e) occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore sei ore;
- f) occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno di negozi o effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;
- g) occupazioni per operazioni di trasloco, di manutenzione del verde (es. potatura di alberi) e manutenzione delle fossature con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore a sei ore;
- h) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Province, Comuni e loro Consorzi, Associazioni benefiche, Associazioni di volontariato, da Enti religiosi per l'esercizio dei culti ammessi nello Stato, da Enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lett. c) del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con D.P.R. n. 917 del 22.12.1986, per finalità specifiche di assistenza, beneficenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica, comunque senza alcun scopo di lucro o di carattere umanitario;
- i) le occupazioni effettuate da ditte appaltatrici per l'esecuzione di interventi a favore del Comune solo per la parte di suolo pubblico su cui insistono i lavori;
- j) le tabelle indicative delle stazioni delle fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, le tabelle che interessano la circolazione stradale e gli orologi e le aste delle bandiere;
- k) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché di vetture a trazione animale, durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
- l) le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico ed allo scarico delle merci;
- m) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
- n) le occupazioni di aree cimiteriali;

F.to il Segretario Comunale: Dott.ssa Iacometta Danila



- o) le occupazioni permanenti con accessi e passi carrabili;
- p) occupazioni permanenti effettuate con installazioni portabiciclette ad uso pubblico da parte di esercizi commerciali;
- q) le occupazioni con impianti adibiti a servizi pubblici da parte di società a prevalente capitale pubblico locale;
- k) le occupazioni effettuate dalle ONLUS di cui al D.Lgs. n. 460/97;
- l) le occupazioni con ponteggi installati a seguito di ordinanza del Comune per il solo periodo necessario per assolvere gli obblighi imposti dall'ordinanza stessa;
- m) nel caso di calamità naturali o eccezionali eventi atmosferici che abbiano causato danni ingenti agli immobili pubblici e/o privati, previa deliberazione della Giunta Comunale.
- d) le occupazioni con ponteggi e steccati per lavori pubblici su immobili di amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 comma 2 del D.Lgs. 165/2001;
- g) sono esonerati dall'obbligo al pagamento del canone in oggetto coloro i quali promuovono manifestazioni e raccolta firme e iniziative a carattere politico purché l'area occupata non ecceda i mq. 10 e non si protragga per più di 15 giorni;
- h) sono esenti le occupazioni temporanee per spettacoli, manifestazioni e altre iniziative patrocinata dal Comune;
- i) le occupazioni temporanee effettuate in occasione di feste popolari organizzate da associazioni e comitati aventi scopi ricreativi, sportivi, ludici e simili, da movimenti politici nell'ambito di manifestazioni locali organizzate dagli stessi.

## **ART. 37**

### **Versamento del canone**

1. Per le occupazioni permanenti il versamento del canone dovuto per l'intero anno del rilascio della concessione deve essere effettuato entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio medesimo tenuto anche conto delle diverse fattispecie considerate.
2. Negli anni successivi a quello del rilascio in mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento deve essere effettuato entro Aprile di ciascun anno.
3. Per le occupazioni temporanee per ambulanti con posteggio del mercato settimanale il versamento è effettuato in due rate di cui la prima con scadenza 31 maggio e la seconda con scadenza 30 novembre di ogni anno.
4. Per le altre occupazioni temporanee il pagamento del canone è effettuato contestualmente al rilascio del relativo atto di autorizzazione.
5. Il pagamento del canone deve essere effettuato mediante versamento a mezzo conto corrente postale intestato al Comune o tramite versamento diretto alla tesoreria comunale.
6. Sulle somme dovute a titolo di canone si applicano gli interessi moratori in ragione del tasso legale vigente.

## **ART. 38**

### **Maggiorazioni del canone**

1. Per le occupazioni abusive, o che di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20%.

## **ART. 39**

### **Rimborsi**

1. I soggetti obbligati al pagamento del canone possono chiedere al Comune, con apposita istanza, il rimborso delle somme versate e non dovute ove non siano decorsi i termini di prescrizione.

## **ART. 40**

### **Riscossione coattiva**

1. Il mancato pagamento da parte dell'obbligato degli importi indicati nella concessione, comporta la riscossione coattiva con le procedure di cui al comma 6 dell'art. 52 del D.Lgs. 15/12/97 n. 446 e successive modifiche ed integrazioni e dell'art. 36 del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248.

## **ART. 41**

### **Vigilanza**

1. La vigilanza sull'occupazione del suolo pubblico ed il controllo sull'avvenuto pagamento del canone sono di competenza del Comando di Polizia Municipale. In caso di accertata occupazione abusiva, redige verbale a norma del Codice della Strada trasmettendone copia all'ufficio Tributi per i provvedimenti di competenza.

## **ART. 42**

### **Sanzioni**

1. Si applicano le sanzioni previste dall'art. 63, comma 2, lett. g) e g-bis) del D.Lgs. n. 446/97. 2. La sanzione indicata al comma 1, si applica congiuntamente a quelle stabilite dall'art. 20 commi 4 e 5 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285.

## **ART. 43**

### **Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1/1/2017.

**Tabella a)**  
**Classificazione delle strade**

I categoria .Strade ricomprese nel "Centro abitato 2 definito dalla delibera di Giunta Comunale n. 152 del 03.10.2007

II Categoria tutte altre strade ,spazi aree pubbliche non comprese nelle I categoria

**ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE**  
sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'Art. 49 e Art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 11 DEL 17-02-2017

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI C.C. N. 5 DEL 21-02-2017

**Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LE OCCUPAZIONI DI SPAZI  
E AREE PUBBLICHE E PER L'APPLICAZIONE DEL RELATIVO CANONE**

---

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime, parere **Favorevole**

Il Responsabile del servizio  
F.to Compagno Dott.ssa Lorella

---

PARERE REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime, parere **Favorevole**

Il Responsabile della ragioneria  
F.to Compagno Dott.ssa Lorella

F.to il Segretario Comunale: Dott.ssa Iacometta Danila